

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

per: -OMISSIS -, nato a –OMISSIS-il –OMISSIS-, residente in –OMISSIS - , via –OMISSIS- (C.F. –OMISSIS-), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avvocato Pietro A. Siciliano (SCLPRN74M12E493Y) e dall’Avvocato Domenico Formica (FRMDNC62P06A462Y), con numero di fax **0733 818839** e posta elettronica certificata: notifiche@pec.formicaeassociati.it, e con loro elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Villa Carpegna n. 43, presso e nello studio dell’Avv. Marco Gregoris, giusta procura in calce presente atto

(ricorrente)

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* in Roma, via dei portoghesi n. 12, presso l’Ufficio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

(intimato)

Il COMANDO GENERALE DEL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* in Roma, via dei portoghesi n. 12, presso l’Ufficio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

(intimato)

per l’annullamento

previa sospensione della sua esecuzione,

-del provvedimento reso in data 20.09.2023, notificato nella medesima giornata, con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, giudicava il ricorrente “*NON IDONEO*” in relazione alla procedura concorsuale indetta con Decreto M_D AB05933 REG2023 0075259 del 08.02.2023 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, per il reclutamento di 816 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri (2023-2026), in quanto riportava il coefficiente “4” in relazione all’apparato “AV” –“EM”, con la seguente motivazione “-omissis-” (**doc.1**);

-degli atti, documenti e verbali redatti dalla predetta Commissione sulla base dei quali veniva formulato il giudizio di idoneità;

- ove occorrer possa, e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, con riguardo alla “lettera B) ” della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità” “3) *Le endocrinopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea...*”.

- ove occorrer possa, e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati non idonei al servizio militare” con riguardo al “codice 18” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati non idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 4 alle “*endocrinopatie pregresse senza alterazioni funzionali che non necessitano di terapia*”;

-ove occorrer possa, e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem dell'articolo 12, punto 7, dell'indicato bando di concorso;

-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con l'adozione di ogni conseguente statuizione.

* * *

A. Fatto.

Il Sig. **–OMISSIS–**, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso(**doc. 2**), partecipava alla relativa procedura concorsuale richiamata in premessa.

Dopo aver superato brillantemente le prove di efficienza fisica, allo stesso veniva notificato, in data 20.09.2023, provvedimento di non idoneità al citato bando poiché riportava il coefficiente “4” con riferimento all’apparato “EM” con la seguente motivazione “-omissis-”.

Sorpreso da detto esito (il ricorrente esercita regolare attività sportiva; per la procedura concorsuale aveva prodotto idoneo certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica ed aveva superato le relative prove di efficienza fisica con esiti più che soddisfacenti. Le analisi prodotte per la procedura concorsuale ed eseguite successivamente non rilevavano e non rilevano alcun segno di alterazione), l’odierno ricorrente si sottoponeva a successivi accertamenti sanitari specifici presso strutture pubbliche. In particolare in data 14.11.23 la Dott.ssa Mariella Minoia, specialista in Endocrinologia presso l’AUSL Ferrara così concludeva i propri accertamenti “-omissis”. In data 15.11.2023 il Dott. Carlo De Riva, Direttore dell’U.O.S.D. Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione presso l’Azienda UçSS 3 Serenissima di Mestre così si esprimeva”-omissis”.

Dagli esperiti accertamenti emerge un quadro assolutamente diverso rispetto a quello (frutto di travisamento dei presupposti) che ha dato causa al provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale.

* * *

B. Diritto.

Trattandosi, per quanto si dirà in appresso, a ben vedere, di provvedimento palesemente illegittimo l’Ecc.mo giudice adito dovrà annullarlo per i seguenti

motivi

B.1. ECCSSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEL D.M. 04.06.14 IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DEL C.D. CODICE “18” - VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA L. 241/90, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, APPARENTE E CONTRADDITTORIA – ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, APPARENTE E CONTRADDITTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA . ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE.

Nel richiamare la ricostruzione della vicenda in punto di fatto si rileva come oggettiva

Studio Legale Formica & Associati

Via S. Pellico, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC)

P. IVA 01276540430

Tel. 0733 775382 / 0733 811590 – Fax 0733 818839

e-mail: formica@formicaeassociati.it

appaia l'illegittimità dell'esclusione mediante l'attribuzione al ricorrente del coefficiente "4" a causa dell'applicazione del codice "18" dell'indicata direttiva. All'uopo si evidenzia come il codice "18" sia inerente a "*endocrinopatie pregresse senza alterazioni funzionali che non necessitano di terapia*"

Dalla lettura delle indicate disposizioni emerge l'errore in cui incorre l'intimata Amministrazione che del tutto immotivatamente, ed in violazione della stessa disposizione, dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale applicando il codice "18" in relazione a stato di salute che in alcun modo rientra nell'ipotesi disciplinata dalla norma. Difatti la – omissis-, come indicato dagli accertamenti specialistici ai quali si è sottoposto il ricorrente, non solo non comporta alcuna necessità di trattamento farmacologico, ma non ha alcuna incidenza sulla vita del sig. –OMISSIS-.

Sul punto si richiama quanto enunciato dal Consiglio di Stato, IV Sezione, con ordinanza iscritta sub n. 311/16 Reg. Provv. Cau. che, respingendo l'appello cautelare dall'amministrazione ricorrente, ha così statuito "*Considerato che, ad un primo esame, non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela, stante anche la già disposta fissazione dell'udienza di trattazione della causa nel merito di primo grado, nella qual sede valuterà il TAR d'approfondire, pure nell'interesse dell'AU appellata, la di lei peculiare vicenda circa la pregressa assunzione del farmaco Eutirox, che di per sé non per forza implica una grave patologia alla tiroide*". Il giudizio di merito si è successivamente concluso a favore della ricorrente con sentenza di codesto Collegio rubricate sub n. 2670/17 Reg. Provv. Coll. (in relazione alla quale non risulta essere stato proposto appello). La vicenda causa dei citati pronunciamenti vedeva la ricorrente, allieva ufficiale della Marina Militare, assumere il farmaco Eutirox per tiroidite cronica. Nel caso per il quale è l'odierno procedimento il sig. –OMISSIS- non assume alcun farmaco ed i sanitari specialisti hanno evidenziato l'insussistenza di qualsivoglia limitazione all'attività sportiva agonistica e lavorativa.

Applicando detti principi al caso di specie si rileva come l'intimata amministrazione abbia disatteso l'attuale stato fisico del ricorrente con illegittima applicazione del codice "18", applicando erroneamente detta disposizione. Evidente appare il dedotto difetto di

Studio Legale Formica & Associati

Via S. Pellico, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC)

P. IVA 01276540430

Tel. 0733 775382 / 0733 811590 – Fax 0733 818839

e-mail: formica@formicaeassociati.it

motivazione, di travisamento dei presupposti per l'adozione dell'impugnato provvedimento. L'accertamento condotto nei confronti del ricorrente è, oltre che erroneo, oggettivamente generico, con motivazione meramente apparente ed illogica. Difatti è stata applicata una disposizione particolarmente grave con riferimento ad uno stato di salute immune da qualsivoglia pregiudizio.

Si evidenzia, inoltre, come *“il giudizio medico sull'idoneità fisica dell'aspirante a pubblico impiego deve essere adeguatamente motivato e deve contenere, in particolare, lo specifico apprezzamento medico-legale nelle condizioni fisiche del candidato in relazione alle specifiche mansioni proprie del posto da conferire, nonché la puntuale indicazione e dimostrazione dell'incompatibilità delle infermità riscontrate per le prestazioni lavorative richieste”* (T.A.R. Lombardia –Milano, III Sez., 16.05.90 n.186, T.A.R. Lazio, II Sezione, 15.05.95 n.834;T.A.R. Calabria – Catanzaro 30.04.94 n.578); ed ancora che: *“il giudizio sanitario di inidoneità all'impiego, oltre a dare prova dell'individuazione nell'aspirante di difetti o infermità, deve dimostrare di aver adeguatamente valutato tali circostanze correlandole con le specifiche mansioni proprie nel posto da occupare”* (T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, II Sezione,10.05.1990 n.222, T.A.R. Lazio 13.12.1989 n.1822). Ciò comporta che il provvedimento con cui l'Amministrazione dichiara l'inidoneità può ritenersi validamente motivato solo se individua il nesso di causalità esistente fra l'infermità riscontrata, se la stessa è di natura transitoria o meno, e l'inidoneità al servizio e soprattutto, per quanto qui interessa, l'esistenza o meno della contestata infermità. Nel caso di specie è stata del tutto ignorata la piena funzionalità dell'apparato in esame, confermata anche dalle certificazioni mediche sopra citate e prodotte in giudizio; l'atto impugnato di esclusione dal concorso risulta dunque contraddittorio, incoerente, non proporzionato.

Chiarito tale aspetto della questione, si osserva, inoltre, che la natura tecnico – discrezionale del giudizio non sottrae il giudizio medesimo al sindacato di legittimità che può estendersi all'esistenza stessa dei presupposti ed alla ragionevolezza del rapporto fra i presupposti individuati e le conclusioni tratte (T.A.R. Lazio, II Sez. 18.01.92 n.30). Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata *“le valutazioni tecnico – sanitarie degli organi sanitari competenti ad esprimere il giudizio sull'idoneità al servizio del pubblico dipendente*

Studio Legale Formica & Associati

Via S. Pellico, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC)

P. IVA 01276540430

Tel. 0733 775382 / 0733 811590 – Fax 0733 818839

e-mail: formica@formicaeassociati.it

non possono essere sindacate in sede di legittimità se non per evidente illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti per la palese erroneità delle conclusioni raggiunte dall'organo competente” (T.A.R.Piemonte, Sez. II 16.06.1993 n.230; T.A.R. Sardegna 26.10.92 n.1221; T.A.R.Friuli Venezia Giulia 18.12.1990 n.586; T.A.R. Lazio, Sez. II, 02.12.86 n.2375; T.A.R. Veneto 05.10.85 n.567; Cons. Stato, Sez. IV 15.02.80 n.201; Cons. Stato, Sezione Quarta, sent n. 6669/2003 del 1 luglio 2003, depositata il 27.10.2003). Nel caso in esame poi il giudizio di non idoneità, reso in assenza di specifica consulenza di esperto in endocrinologia, non è il frutto di accertamenti discrezionali, di meri giudizi tecnici, ma di verifica di fatti riscontrabili sulla base di una semplice verifica: si tratta in altri termini di fatti riscontrabili con assoluta certezza, senza alcun margine di opinabilità per cui sono valutazioni certamente ripetibili in sede processuale. Il giudizio medico – legale sull'idoneità al servizio di un soggetto si basa di nozioni scientifiche e dati di esperienza e, pertanto, è censurabile sul piano della legittimità e del merito qualora siano evidenti errori di travisamento (T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, sent. n. 7526 del 27.09.2000). E nel caso di specie tali errori sono rilevabili, oggettivi e palesi.

Va infine rilevato che il giudizio diagnostico affermato dalla Commissione manca della rigosità scientifica necessaria in simili casi. Vero è infatti che *“l'accertamento dell'idoneità fisico – psichica a svolgere le funzioni di agente di pubblica sicurezza è condotta con criteri più rigorosi di quelli concernenti l'idoneità al pubblico impiego in genere; pertanto, non può ritenersi assorbito da tale ultimo accertamento”* (Cons. Stato, VI, 07.11.1992 n.871), ma l'accertamento deve essere rigoroso. L'adito Collegio, pronunciandosi su un caso che presentava criticità diverse rispetto a quelle di cui si controverte, ha accolto pienamente i motivi di doglianza esposti dalla parte ricorrente e, dopo aver disposto un ulteriore accertamento d'ufficio, in sede cautelare, in contraddittorio tra le parti e verificato l'idoneità del ricorrente e l'erroneità del giudizio espresso nei confronti dello stesso, nonché il travisamento della situazione di fatto, ha annullato l'atto impugnato, ricordando che *“i giudizi delle Commissioni mediche militari, pur emanati da organi tecnici imparziali chiamati a svolgere una mera funzione di accertamento tecnico, possono essere sindacati dal giudice amministrativo sotto l'aspetto della manifesta illogicità, contraddittorietà o del difetto di istruttoria là dove, come nel caso di specie, trattasi di accertamenti ripetibili”* (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione Seconda, sent. n.1116/2007). Sempre l'adito Collegio ha evidenziato che *“ Se*

è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nelle forze armate costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa è, altresì, vero che, come noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto”(Tar Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n. 8001; cfr. Tar Lazio, Sez. I Quater, 10 aprile 2019, n. 4720; Tar Lazio, Sez. I Quater, 24 giugno 2019, n. 8196;). Sul punto anche il Consiglio di Stato, III Sezione, con sentenza iscritta sub n. n. 1645/13 ha rilevato che “*un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell’atto amministrativo”*, ulteriormente soggiungendo che “*anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad un’intrinseca logicità e ad un’intima coerenza, alla quale anche la pubblica amministrazione, al pari, e, anzi, più di ogni altro soggetto dell’ordinamento in ragione dell’interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell’errore, e, per il vizio che ne consegue, nell’eccesso di potere, con conseguente sindacato del giudice amministrativo, che deve poter sempre verificare, anche mediante l’ausilio della c.t.u., se l’amministrazione ha fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa ha deciso, nell’ambito della propria discrezionalità, di adottare per l’accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole a quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla p.a., avvenga iuxta propria principia”*.

In relazione all’ausilio di verifica o c.t.u. del quale può avvalersi il Giudice, si evidenzia l’ordinanza emessa da codesto Collegio, iscritta sub n. 5447/07 Reg. Provv. Cau., che, con riferimento a contestazione inerente la sussistenza di fattispecie quale quella ascritta al ricorrente (ma con risvolti ben più rilevanti), ha disposto procedersi, in sede cautelare, con specifici accertamenti demandati ad apposita designata Commissione medica.

* * *

C. Istanza di pronuncia di provvedimenti cautelari.

La gravità di quanto affligge il sig. –OMISSIS- è *in re ipsa*. La fondatezza del gravame abilita il ricorrente a chiedere all’Ecc.mo Giudice adito la pronuncia delle misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso – ai sensi dell’articolo

55 c.p.a.– derivando il pregiudizio grave ed irreparabile dal fatto che il ricorrente per i motivi esposti vede lesi i diritti costituzionalmente tutelati e di cui agli articoli 35 e 36 della Costituzione, vedendosi ingiustamente privato della possibilità di poter concorrere per il lavoro verso il quale ha espresso la propria attitudine.

Non sospendendo l'efficacia del provvedimento gravato dal presente ricorso, il ricorrente subirebbe una lesione ingiusta e non meritata alla propria vita, con ripercussioni in ogni ambito, e, più in generale, alle situazioni soggettive garantite dall'art. 2, 4 e 35 della Costituzione.

* * *

Tanto esposto il Sig. –OMISSIS- come in atti domiciliato, rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, contrariis reiectis:

- **in via cautelare:** *sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione;*

- **in via istruttoria:** *ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o verifica), anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia che ha determinato il giudizio di non idoneità, anche in sede di discussione dell'istanza cautelare;*

- **nel merito:** *accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati ed accertare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso indicato nella superiore narrativa.*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

* * *

Ai fini della norma del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento, rientrando nella materia del pubblico impiego, vede la corresponsione del C.U. inerente detta materia.

* * *

Si depositeranno, presso la segreteria del Tar, al momento della costituzione i seguenti documenti:

doc. 1) copia provvedimento reso in data 20.09.2023 dalla Commissione Medica per gli

Studio Legale Formica & Associati

Via S. Pellico, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC)

P. IVA 01276540430

Tel. 0733 775382 / 0733 811590 – Fax 0733 818839

e-mail: *formica@formicaeassociati.it*

accertamenti psico fisici presso il C.N.S.R. dell'Arma dei Carabinieri;

doc. 2) copia bando di concorso;

doc. 3) copia certificazione medica del 14.11.2023;

doc. 4) copia certificazione medica del 15.11.2023;

doc.5) copia referti analisi cliniche del 24.04.2023 e del 03.10.2023.

Civitanova Marche – Roma lì 20 novembre 2023.

Avv. Pietro A. Siciliano

Avv. Domenico Formica